

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1629 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2022

**che stabilisce misure per il contenimento del *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.
all'interno di determinate aree delimitate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, nell'allegato II, parte B, l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
- (2) Il *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell'Unione, dove ha un impatto significativo sulle piante di *Platanus* L. («piante specificate») e sul legno di *Platanus* L. («legno specificato»), che sono i principali ospiti di tale organismo nocivo.
- (3) Le indagini effettuate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate non è più possibile.
- (4) È pertanto opportuno stabilire misure per il contenimento dell'organismo nocivo specificato all'interno di tali aree delimitate, costituite da zone infette e zone cuscinetto. Tali misure dovrebbero essere in linea con gli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili per quanto riguarda le piante specificate e il legno specificato.
- (5) Le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica per garantire che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati dalle misure di contenimento nelle aree delimitate siano a conoscenza delle misure applicate e della delimitazione di queste aree a tal fine.
- (6) Se tuttavia l'organismo nocivo specificato è rilevato in una zona cuscinetto attorno a una zona infetta soggetta a misure di contenimento dell'organismo nocivo specificato, tale nuova rilevazione dovrebbe portare alla definizione, da parte dell'autorità competente, di una nuova area delimitata in cui sia perseguita l'eradicazione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

